

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 551

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LETTIERI, ROMANATO, BERTE', ANSELMI TINA, DALL'ARMELLINA

Presentata il 17 ottobre 1968

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione, si intende porre rimedio a un assurdo logico giuridico che l'evolversi della legislazione più recente, a volte non sufficientemente coordinata, ha determinato nell'organizzazione scolastica. Lo sviluppo delle istituzioni richiede l'adozione di provvedimenti tempestivi. Ma per la necessità e l'urgenza di provvedere, non debbono essere sacrificate categorie di personale che alla scuola hanno dato e continuano a dare i frutti della loro esperienza e della loro cultura.

Intendiamo parlare dei professori della scuola media, vincitori di concorsi a cattedre nella scuola media, prima della attuazione della legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

Perché sia ben chiara la loro particolare situazione, occorrerà rifare la storia della disciplina giuridica delle abilitazioni all'insegnamento, così come è venuta a svolgersi negli ultimi anni.

Prima della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, alla quale ha dato pratica attuazione il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 972, venivano banditi concorsi-esami di Stato, partecipando ai quali gli interessati potevano sia vincere il concorso, sia ottenere l'abilitazione.

La legge n. 1440 ha, invece, separato gli esami di Stato per le abilitazioni dai concorsi a cattedre.

Da ciò discende una prima conseguenza. Le abilitazioni conseguite prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, e cioè del 1957, sono state conseguite con maggior rigore negli esami. L'abbinamento degli esami di abilitazione a quelli di concorso dava luogo a una severità nei giudizi ben maggiore di quella riscontrata negli attuali esami decentrati, il cui risultato ha esclusivo valore abilitante e non è condizionato, in un certo senso, dal numero chiuso dei posti da conferire. Quanto sopra è statisticamente accertato e non ha bisogno di ulteriori commenti.

Un altro discorso deve farsi per i programmi. La preparazione richiesta dal vecchio ordinamento, anche se il nuovo ha dettato programmi che si riferiscono all'insegnamento superiore, era più ampia, poiché l'esame si svolgeva sui programmi dei concorsi a cattedre. Detti programmi possono essere considerati pari a quelli degli attuali esami di abilitazione, ora previsti anche per gli istituti secondari di secondo grado, se non più impegnativi. Ciò è ben evidente, ad esempio, per le materie letterarie, per le quali era previsto, prima del 1957, lo svolgimento di un tema, di argomento storico o letterario in lingua latina, mentre ora tale prova è sostituita da un tema in italiano e da una versione in latino. Si può affermare, in buona sostanza, che le abilitazioni di primo grado, del vecchio ordinamento, possono essere in definitiva

equivalenti a quelle unificate previste dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440.

E che l'equivalenza appena accennata sia stata sempre tenuta presente dal legislatore, lo si deduce dall'esame della successiva legislazione intervenuta in materia.

La legge 2 aprile 1968, n. 456, ha stabilito, infatti, che le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della più volte citata legge n. 1440, sono valide per l'ammissione ai concorsi a cattedre nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado.

La legge 2 aprile 1968, n. 468 (la cosiddetta Bellisario seconda), inoltre, all'articolo 2 ha previsto l'immissione nei ruoli alle cattedre dei bienni e delle classi corrispondenti di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria superiore, di coloro che sono entrati nei ruoli della scuola secondaria di primo grado prima dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 272, considerandoli espressamente in possesso del requisito di abilitazione per le predette cattedre.

L'abilitazione in questione ha, dunque, ottenuto i necessari riconoscimenti per quanto concerne la validità per l'insegnamento negli istituti superiori. E allora, perché non consentire agli interessati di ottenere anche il comando in questi istituti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603 ?

Oltre che a venire incontro alle legittime aspirazioni degli interessati, si verrebbe incontro alle effettive necessità della scuola di secondo grado, in cui si è verificata una autentica emorragia di personale qualificato, dopo l'immissione nei ruoli della scuola media attuata dalla citata legge n. 603 del 1966. Invece di personale semplicemente laureato, e a volte addirittura privo del requisito essenziale della laurea, si consentirebbe a una categoria di docenti fino ad oggi ingiustamente mortificata, di espletare con dignità e soddisfazione la loro missione nella scuola.

Per questi motivi abbiamo approntato la presente proposta di legge, che sottoponiamo alla vostra approvazione, sicuri che non vorrete far mancare ad essa il necessario appoggio.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le abilitazioni all'insegnamento indicate nell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, devono intendersi valide, a tutti gli effetti, quali abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado, per le materie cui esse si riferiscono.